

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO –  
VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO  
CONNESSE – CUP E81B09000500003.**

**CONVENZIONE**

**per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione  
dell'Autostrada Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 4  
Comune di Gorla Maggiore (VA).**

**TRA**

**AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.**, soggetta a direzione e coordinamento da parte della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., con sede legale in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Capitale Sociale Deliberato Euro 536.000.000,00 Sottoscritto e Versato € 300.926.000,00, R.E.A. MI1232570, C.F. e P. I.V.A. 08558150150, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Antonio Di Pietro, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., come da Verbale di Seduta in data 25 luglio 2016 (“**Concessionaria**” o “**APL**”);

**E**

**COMUNE DI Gorla Maggiore (VA)**, con sede in Gorla Maggiore (VA), Piazza Martiri della Libertà n. 19, C.F. e P.I.V.A. 00341490126, in persona del Sindaco, Pietro Zappamiglio (“**Ente**” o “**Comune**”), giusta delibera del [•] congiuntamente “**Parti**” disgiuntamente “**Parte**”;

**PREMESSO:**

- a) che APL è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (“**Pedemontana**”), giusta Convenzione Unica stipulata con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“**CAL**” e/o “**Concedente**”), in data 1° agosto 2007;
- b) che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (“**CIPE**”), con Delibera del 6 novembre 2009, n. 97 (registrata dalla Corte dei Conti in data 19.01.2010, reg. 1, foglio 42 e pubblicata in G.U. il 18.02.2010), ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi

degli articoli 166 e 167, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (“**Codice dei Contratti Pubblici**”) il Progetto Definitivo della **Pedemontana**;

c) che la Prescrizione n. 63, di cui all’Allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE n. 97, dispone quanto segue:

*“Per quanto riguarda l’attuazione delle misure compensative, dove si rileva la disponibilità da parte degli enti locali ad attuare le misure compensative previste nel progetto definitivo, i rapporti tra concedente/concessionario e l’Ente che realizzerà la misura compensativa dovranno essere regolati tramite una convenzione da stipularsi a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, la quale dovrà regolamentare modi e tempi di progettazione puntuale e attuazione delle opere”;*

d) che per il territorio comunale di Gorla Maggiore è prevista la realizzazione di un progetto compensativo costituito da un parco comunale denominato “**PARCO SAN VITALE**” (“**Misura Compensativa n. 4**”), per il quale il Quadro Economico del Progetto Definitivo ha previsto lo stanziamento di una somma massima pari ad Euro 283.271,19 (duecentottantatremiladuecentosettantuno/19) derivante dal budget ambientale per la realizzazione della Misura Compensativa n. 4;

e) che, riguardo alla Misura Compensativa n. 4, l’Ente ha confermato con delibera n. 153 del 06/12/2011 (**Allegato 1**) la soluzione progettuale contenuta nel Progetto Definitivo approvato dal CIPE e, successivamente, a fronte di alcune ottimizzazioni richieste dall’Ente ed apportate da APL, l’Ente stesso, con deliberazione della G.C. n. 142 del 16/12/2014 (**Allegato 2**), ha approvato il Progetto Preliminare della Misura Compensativa n. 4 predisposto dallo Studio Land Milano S.r.l. ed integrato delle sopra citate ottimizzazioni;

f) che con la presente convenzione (“**Convenzione**”) le Parti intendono regolare, in attuazione della citata Prescrizione n. 63, ai sensi ed alle condizioni di cui *infra*, i reciproci rapporti inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al collaudo, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere relative e costituenti la Misura Compensativa n. 4 da eseguirsi a cura dell’Ente ed all’erogazione da parte di APL delle somme a tal fine necessarie, nel limite della somma massima di cui alla Premessa “d”);

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

## ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati, nonché tutti gli atti in essi richiamati, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della presente Convenzione.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO

La Convenzione ha ad oggetto:

- (a) la progettazione, la realizzazione, il collaudo, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Ente delle opere di cui alla Misura Compensativa n. 4 che, come meglio descritte e individuate nel Progetto Preliminare ("**Progetto Preliminare** ") **Allegato 3**, consistenti in un parco comunale denominato "PARCO SAN VITALE" (tutte le opere, nessuna esclusa, di cui al presente punto ed ai precedenti, costituiscono la **Misura Compensativa n. 4**);
- (b) la regolamentazione delle modalità, dei termini e delle condizioni, come meglio disciplinati ai successivi artt. 12 e 13, per il versamento da parte di APL all'Ente dell'importo di Euro 283.271,19 (duecentottantatremiladuecentosettantuno/19) che deve intendersi quale somma massima, invariabile ed omnicomprensiva ("**Corrispettivo**"), spese ed oneri fiscali e previdenziali inclusi, per l'attuazione e, quindi, la realizzazione della Misura Compensativa n. 4.

## ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'ENTE

**3.1** Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente si obbliga a propria cura, spese e responsabilità, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli 12 e 13 (Corrispettivo e Modalità di erogazione), a progettare, realizzare, collaudare, gestire e mantenere in termini ordinari e straordinari la Misura Compensativa n. 4, nel rispetto di tutto quanto disciplinato e pattuito con la presente Convenzione.

**3.2** Il Comune dovrà provvedere, entro il termine stabilito al successivo art. 6.1, lett. a), all'espletamento delle seguenti attività che si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) nominare il Responsabile del Procedimento;
- (b) affidare l'incarico/gli incarichi per lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ("**Progetto Definitivo/Esecutivo**");

- (c) sviluppare ed approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo della Misura Compensativa n. 4;
- (d) affidare l'incarico della Direzione Lavori;
- (e) affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- (f) affidare l'incarico per il collaudo delle opere;
- (g) acquisire tutte le aree necessarie per la realizzazione della Misura Compensativa n. 4;
- (h) eseguire tutti i lavori necessari e occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 4;
- (i) affidare i lavori, i servizi e le forniture secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 ("**Nuovo Codice dei Contratti Pubblici**") e nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tale proposito il Comune dovrà comunicare ad APL tutti i CIG che saranno richiesti dallo stesso per tutti gli affidamenti e che dovranno essere inseriti in tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la Convenzione;
- (j) destinare le eventuali somme escusse dalle garanzie da prestarsi ai sensi dell'art. 35, comma 18, e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 alla realizzazione della Misura Compensativa n.4. A tale scopo il soggetto emittente le relative fidejussioni, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, avrà l'obbligo di informare APL di ogni singola richiesta di escussione;
- (k) obbligare gli affidatari di consulenze, lavori, servizi e forniture necessari e funzionali alla realizzazione della Misura Compensativa n. 4, tenuti a costituire le coperture assicurative di cui al D.Lgs. 50/2016 ovvero quelle necessarie ed opportune ai fini dell'espletamento dei relativi incarichi (responsabilità civile professionale), ad inserire tra i soggetti beneficiari delle stesse coperture anche APL;
- (l) informare APL tempestivamente del raggiungimento di riserve iscritte nei documenti contabili pari al 5% del valore complessivo dell'affidamento di lavori, allegando la relazione riservata del Direttore dei Lavori, con annesse valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento;
- (m) approvare il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori o di Collaudo tecnico - amministrativo;
- (n) gestire e mantenere in termini ordinari e straordinari le opere realizzate in attuazione della presente Convenzione e costituenti la Misura Compensativa n. 4;

- (o) svolgere comunque tutte le altre attività tecniche ed amministrative presupposte, connesse e/o comunque necessarie per l'attuazione, realizzazione e manutenzione della Misura Compensativa n. 4.

**3.3** In attuazione di quanto pattuito al punto "i" del precedente comma 3.2, l'Ente e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata alla presente Convenzione (cd. filiera) sono obbligate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

L'Ente è obbligato a comunicare alla Concessionaria, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative alla stessa Convenzione, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui alla Convenzione dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, i relativi CIG (Codice Identificativo Gara) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e dell'art. 3, comma 8, della predetta Legge.

#### **ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'ENTE**

**4.1** L'Ente dichiara di condividere ed accettare le condizioni contenute nella Convenzione e di disporre di mezzi tecnici e competenze professionali idonei a realizzare l'oggetto della Convenzione stessa, assolvendo gli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto convenzionale.

**4.2** L'Ente garantisce che eseguirà le prestazioni con diligenza ed a regola d'arte e riconosce espressamente che le stesse saranno eseguite nel pieno rispetto delle pattuizioni di cui alla presente Convenzione, della normativa applicabile, degli standard e delle specifiche tecniche nonché secondo la prassi di settore.

**4.3** L'Ente dichiara, inoltre, di conoscere perfettamente le condizioni ed i luoghi dove sarà realizzata la Misura Compensativa n. 4 e, pertanto, non potrà sollevare eventuali eccezioni per il verificarsi di circostanze non

previste, che possano rallentare o ritardare lo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione.

**4.4** L'Ente ha approvato il Progetto Preliminare e dichiara e garantisce di aver esaminato con attenzione la Convenzione ed i relativi allegati, di averli approvati e fatti propri per quanto riguarda gli obblighi che ne derivano, rinunciando a qualsiasi contestazione. Pertanto, l'Ente riconosce fin d'ora che l'alea derivante da errori, mancanze, inesattezze, imprecisioni, inidoneità della predetta documentazione, nonché dalle eventuali conseguenti modifiche, è espressamente e consapevolmente assunta dallo stesso e non potrà, dunque, dare luogo ad alcun compenso, rimborso, risarcimento o indennizzo a suo favore eccedente il Corrispettivo.

**4.5** L'Ente dichiara, riconosce ed accetta che il Corrispettivo, oltre ad essere la somma massima, invariabile ed omnicomprensiva che APL erogherà ai sensi della presente Convenzione, è soddisfacente e remunerativo di tutti gli oneri e responsabilità dallo stesso Ente assunti ai fini della progettazione, della realizzazione, del collaudo, della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 4.

## **ARTICOLO 5 – IMPEGNI APL**

**5.1** APL si impegna ad erogare all'Ente il Corrispettivo per la realizzazione della predetta Misura Compensativa n. 4 nell'ammontare e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

**5.2** Previa approvazione da parte dell'Ente, la Concessionaria esaminerà i Progetti Definitivo ed Esecutivo della Misura Compensativa n. 4, entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi e secondo le modalità e le condizioni indicate al successivo articolo 7.

**5.3** Ferma restando la responsabilità dell'Ente circa la completa e corretta progettazione ed esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2, l'esame da parte della Concessionaria della progettazione elaborata ed approvata dall'Ente riguarderà:

- (a) la compatibilità tecnica, economica e temporale dei progetti elaborati dall'Ente rispetto alla Delibera CIPE n. 97/2009 ed alla prescrizione n. 63 allegata alla stessa di cui al punto "c)" delle premesse;
- (b) l'ammissibilità delle voci di spesa - comprese quelle relative alla progettazione - previste nel computo metrico estimativo e nel quadro economico della Misura Compensativa n. 4 ed a quelli,

da consegnarsi da parte dell'Ente unitamente ai progetti Definitivo ed Esecutivo delle opere.

**5.4** APL inoltre provvederà a verificare la completa esecuzione dei lavori ai fini dell'esame degli Stati di Avanzamento Lavori o dei documenti analoghi prodotti dall'Ente.

## **ARTICOLO 6 – TEMPI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MISURA COMPENSATIVA N.4**

**6.1** Per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo della Misura Compensativa n. 4, l'Ente si obbliga a rispettare tassativamente i seguenti tempi:

- (a) consegna ad APL del Progetto Definitivo entro 180 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;;
- (b) consegna ad APL del Progetto Esecutivo entro 60 giorni dall'esame positivo da parte di APL del Progetto Definitivo;
- (c) inizio dei lavori entro 90 giorni dall'esame positivo da parte di APL del progetto Definitivo/Esecutivo cui alla precedente lettera (a)/(b). I lavori potranno essere appaltati e realizzati per lotti funzionali distinti e successivi, fino al completamento delle opere costituenti la Misura Compensativa n. 4. In tal caso, per ogni singolo lotto, verranno applicate le norme della presente Convenzione, relativamente all'erogazione del Corrispettivo ed alla rendicontazione delle spese. Resta inteso che il programma di realizzazione delle opere in lotti funzionali dovrà essere preventivamente approvato da APL e che resteranno ferme le tempistiche individuate dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo;
- (d) ultimazione dei lavori come da Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo esaminato positivamente da APL;
- (e) approvazione del certificato di collaudo o conferma del certificato di regolare esecuzione, entro i termini fissati dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

**6.2** Eventuali variazioni ai tempi di realizzazione della Misura Compensativa n. 4, come individuati nel presente articolo, potranno essere ammesse solo previa autorizzazione scritta di APL.

## **ARTICOLO 7 – PROGETTAZIONE DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 4**

**7.1** L'Ente si obbliga a redigere ed approvare a propria cura,

responsabilità e spese i Progetti Definitivo ed Esecutivo della Misura Compensativa n. 4 come previsto dal Progetto Preliminare e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dal precedente art. 6.1.

**7.2** L'Ente dovrà provvedere alla stesura del Progetto Definitivo ed Esecutivo nel rispetto del Progetto Preliminare, della normativa vigente e, in particolare, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici nonché di ogni altra normativa vigente in materia.

**7.3** Le aree inserite nella progettazione preliminare interessate dalla realizzazione della Misura Compensativa n. 4, sia di proprietà dell'Ente che di proprietà di privati, devono essere, fin dalla fase di redazione del Progetto Definitivo, sgombrare da rifiuti/inquinanti così come identificati dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'Ente accerterà tale circostanza redigendo apposita dichiarazione da allegare al Progetto Definitivo da trasmettere ad APL.

Rimangono a carico dell'Ente, e quindi esclusi dal Corrispettivo, eventuali oneri per la rimozione, lo smaltimento/bonifica di rifiuti/inquinanti non rilevati in sede di progettazione e/o comunque rinvenuti nella fase di esecuzione della Misura Compensativa n. 4.

**7.4** L'Ente, successivamente alla propria approvazione, dovrà provvedere a trasmettere ad APL, entro i termini indicati nel precedente art. 6.1 e per il relativo esame, i Progetti Definitivo ed Esecutivo, sottoscritti dal legale rappresentante e firmati da tecnico abilitato, consegnando una copia cartacea ed una copia su supporto informatico editabile, completo di ogni singolo documento.

**7.5** APL, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai sensi del precedente art. 7.4, provvederà ad esaminare i Progetti Definitivo ed Esecutivo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli stessi. Il termine di 60 (sessanta) giorni potrà essere interrotto in caso di motivata richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte di APL. Nel caso in cui gli elaborati progettuali siano oggetto di osservazioni da parte di APL, l'Ente, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle osservazioni stesse, si obbliga a consegnare ad APL la versione dei Progetti Definitivo ed Esecutivo modificata alla luce delle predette osservazioni. Dal giorno della consegna della versione modificata dei Progetti Definitivo ed Esecutivo, completa in ogni sua parte, decorrerà il termine di 60 (sessanta) giorni per l'esame da parte di APL, fermo il potere della stessa di richiedere diversi ed ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

## **ARTICOLO 8 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

**8.1** A fronte dell'impegno di APL all'erogazione del Corrispettivo di cui al successivo art. 12, l'Ente si obbliga ad eseguire a propria cura, responsabilità e spese tutti i lavori necessari ed occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 4 nel rispetto della progettazione approvata dallo stesso Ente e positivamente esaminata da APL, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto tassativo dei tempi stabiliti dal precedente articolo 6.1 e dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo.

**8.2** L'Ente si assume in via esclusiva ogni responsabilità allo stesso imputabili per eventuali danni e/o disagi che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose durante l'esecuzione di tutti i lavori oggetto della presente Convenzione e si obbliga a tener indenni e sollevate CAL ed APL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualsivoglia soggetto per danni, disagi e/o molestie che dovessero esser arrecati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione. L'Ente si impegna altresì ad obbligare i propri appaltatori, affidatari coinvolti dalla progettazione e realizzazione delle Misura Compensativa n. 4 a manlevare CAL ed APL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualsivoglia soggetto per danni, disagi e/o molestie che dovessero esser arrecati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

**8.3** APL si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la completezza e la correttezza dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione da parte dell'Ente rispetto alla progettazione approvata dall'Ente ed esaminata positivamente da APL, senza che tale verifica sollevi l'Ente dalle proprie responsabilità.

## **ARTICOLO 9 – VARIANTI**

Successivamente all'esame positivo di APL dei Progetti Definitivo ed Esecutivo, le modifiche e le varianti, se contenute economicamente nel Corrispettivo, potranno essere ammesse solo previa formale autorizzazione scritta da parte di APL stessa e nel rispetto dell'art. 106 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici nonché di ogni altra normativa vigente in materia. Eventuali modifiche e/o varianti, il cui valore economico sforsasse il Corrispettivo, resteranno a totale carico dell'Ente

senza che ciò comporti il diritto dello stesso a riconoscimenti, indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta da riconoscersi da parte di APL.

## **ARTICOLO 10 – AUTORIZZAZIONI**

L'Ente si impegna, a propria cura, spese e responsabilità e comunque nel rispetto tassativo delle tempistiche di cui al precedente art. 6.1, a predisporre la documentazione e ad acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente per l'esecuzione di tutti i lavori necessari ed occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 4.

## **ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' DELL'ENTE**

**11.1** L'Ente è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle prestazioni e degli obblighi oggetto della presente Convenzione.

**11.2** L'Ente è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con le attività oggetto della presente Convenzione.

**11.3** APL è estranea ai rapporti tra l'Ente e i propri affidatari ed i relativi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nonché con ogni altro soggetto a qualsiasi titolo coinvolto dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

**11.4** L'Ente si impegna a tenere sollevati ed indenni la Concessionaria e la Concedente da molestie, richieste e/o pretese, anche giudiziarie, da parte di qualsivoglia soggetto, a qualunque titolo avanzate, riguardanti, dipendenti o comunque connesse all'esecuzione delle attività di competenza dell'Ente ai sensi della presente Convenzione.

## **ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVO PREVISTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COLLAUDO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 4**

**12.1** Il Corrispettivo invariabile ed omnicomprensivo di qualsivoglia voce per le attività di progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione, collaudo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 4 è pari ad Euro 283.271,19 (duecentottantatremiladuecentosettantuno/19), IVA inclusa, ove applicabile.

**12.2** L'Ente dichiara espressamente:

- a) di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 12.1 costituisce l'unica somma dovuta da APL all'Ente medesimo per progettazione Definitiva ed Esecutiva, realizzazione, collaudo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 4, di talché nessuna ulteriore somma sarà posta a carico di APL, qualunque sia la spesa effettivamente sostenuta dall'Ente o da chi per esso per la completa realizzazione della Misura Compensativa n. 4 e per lo svolgimento di qualsivoglia attività ad esse propedeutica, connessa e/o strumentale;
- b) di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 12.1 comprende e compensa tutti gli obblighi richiamati e specificati a carico del medesimo Ente ai sensi della presente Convenzione, nonché gli obblighi e oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, realizzazione, collaudo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 4.

**ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL  
CORRISPETTIVO**

**13.1** L'erogazione del Corrispettivo di cui al precedente art. 12 verrà effettuata da APL secondo i seguenti termini:

- a) a titolo di anticipazione erogherà una quota pari al 20% dell'importo della progettazione ed una quota pari al 20% dell'importo stimato per la realizzazione dei lavori della Misura Compensativa n. 4. La quota del 20% della progettazione potrà essere erogata entro 20 giorni dalla produzione della copia sottoscritta del contratto di affidamento, del provvedimento dell'Ente di approvazione dell'affidamento e di un'attestazione del RUP in merito all'effettivo inizio della prestazione. L'anticipazione del 20% dell'importo stimato per la realizzazione dei lavori sarà erogato entro 7 giorni dall'effettivo inizio dei lavori stessi. L'erogazione potrà avvenire previa produzione di una copia del verbale di consegna dei lavori stessi e della garanzia fideiussoria costituita al riguardo dal relativo affidatario;
- b) sino ad una quota massima dell'80%, comprensiva delle anticipazioni di cui all'art. 13.1, lett. a) che precede, il Corrispettivo verrà erogato in relazione agli Stati di Avanzamento dei Lavori ovvero altra documentazione analoga redatta sulla base

- della normativa di tempo in tempo vigente, ivi compresa la quota relativa all'attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tutte le spese di cui al presente comma dovranno essere debitamente documentate e rendicontate;
- c) la restante quota, a saldo, del Corrispettivo (che comprenderà anche la quota del saldo relativa all'attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e gli oneri relativi al collaudo), sarà corrisposta da APL entro 60 giorni dalla trasmissione da parte dell'Ente del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutte le opere oggetto della Convenzione, e previa consegna da parte dell'Ente della documentazione di cui al successivo art. 13.4 ed evidenza della costituzione della cauzione/garanzia fideiussoria costituita dall'affidatario dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

**13.2** Le Parti concordano e pattuiscono che le richieste di erogazione del Corrispettivo da parte dell'Ente potranno avvenire ogni volta che i lavori eseguiti, al netto delle ritenute di legge, raggiungano un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo del relativo affidamento. In caso contrario, APL non procederà ad effettuare alcuna erogazione.

**13.3** La Concessionaria, previa positiva verifica di cui al precedente art. 4.4, si impegna a corrispondere all'Ente le somme dovute di cui al precedente art. 13.1, lett. b), entro trenta giorni dal ricevimento:

- del relativo SAL e di una dichiarazione del RUP che attesti la correttezza e congruità delle somme liquidate con il medesimo SAL; ovvero
- della ulteriore documentazione analoga (es. per l'affidamento di servizi), unitamente ad una dichiarazione del RUP che attesti la conformità delle prestazioni eseguite e la congruità delle somme da liquidarsi.

I pagamenti delle somme avverranno tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente che sarà a tal fine comunicato dall'Ente ad APL, entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Ente a fronte di ciascuna erogazione effettuata da APL dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, ampia e definitiva quietanza ad APL unitamente a copia del relativo certificato di pagamento e della fattura dell'affidatario, debitamente quietanzata.

**13.4** Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'Ente dovrà trasmettere alla Concessionaria, prima dell'erogazione della quota di saldo di cui al precedente art. 13.1, lett. c), i seguenti documenti:

- a) certificato di ultimazione dei lavori del Direttore dei Lavori attestante la fine dei lavori ed il certificato di collaudo/regolare esecuzione delle opere;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che tutte le spese rendicontate sono state funzionali alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2;
- c) per le fatture, notule, etc. superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), copie quietanziate dei titoli di spesa e relativa idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese esposte a rendicontazione (es. copia bonifico);
- d) per fatture, notule, ecc. inferiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), la sola autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuto pagamento, con obbligo di mantenere la documentazione contabile per 3 anni per eventuali controlli a campione.

**13.5** Resta inteso e pattuito tra le Parti che, con l'avvenuto pagamento ai sensi del precedente art. 13.1, lett. c), l'Ente non avrà più nulla a pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione ulteriore nei confronti di APL in ordine alla progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione, collaudo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 4.

**13.6** Ferma l'invarianza del Corrispettivo di cui al precedente art. 12.1, le Parti convengono e pattuiscono che in caso di economie debitamente accertate a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo della Misura Compensativa n. 4, le stesse potranno essere utilizzate esclusivamente per l'attuazione di diverse ed ulteriori misure compensative, comunque improntate a finalità di compensazione ambientale, salvaguardia ambientale e valorizzazione storica nell'ambito territoriale dell'Ente. Tali ulteriori e diverse misure compensative dovranno essere progettate dall'Ente e sottoposte al successivo e vincolante esame di APL. La relativa attuazione potrà avvenire previa sottoscrizione da parte di APL e dell'Ente di specifico

atto aggiuntivo alla presente Convenzione preventivamente autorizzato da CAL.

#### **ARTICOLO 14 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**14.1** Conclusi i lavori di realizzazione della Misura Compensativa n. 4 ed approvato il relativo certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, l'Ente provvederà a darne comunicazione formale ad APL e CAL, trasmettendo la predetta documentazione (es. certificato di collaudo).

**14.2** Successivamente alla comunicazione di cui al precedente comma 13.1, l'Ente ed un rappresentante di APL e CAL effettueranno una visita di constatazione al fine di verificare la completa esecuzione dei lavori, così come previsti dal Progetto Definitivo/Esecutivo approvato dall'Ente e positivamente esaminato da APL. Gli esiti della verifica saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

**14.3** In caso di gravi difformità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dall'Ente e positivamente esaminato da APL e nelle relative prescrizioni tecniche, l'Ente si obbliga sin d'ora a provvedere all'eliminazione delle stesse entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla visita di constatazione. In tale caso l'ulteriore verifica dell'effettiva esecuzione degli interventi dovrà effettuarsi con le medesime modalità di cui al precedente art. 14.2.

**14.4** L'Ente manleva sin da ora APL e CAL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualunque soggetto per danni e/o disagi che dovessero esser arrecati a persone e/o cose in ragione di omissioni o negligenze inerenti agli obblighi stabiliti a carico dell'Ente dalla presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 15 – PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 4**

**15.1** Le opere di cui al precedente art. 2, realizzate a cura, spese e responsabilità dall'Ente e costituenti la Misura Compensativa n. 4, sin dal loro sorgere saranno, e resteranno, di proprietà dell'Ente stesso. L'Ente provvederà a propria cura, spese e responsabilità, alla completa gestione ed accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate, sia durante la fase di realizzazione che successivamente in fase di esercizio delle stesse.

**15.2** Le opere realizzate, e le relative aree sulle quali insisteranno, dovranno essere inserite dall'Ente nel proprio patrimonio indisponibile.

L'Ente, in regime di esistenza della Pedemontana, si obbliga espressamente sin d'ora a non mutare la destinazione d'uso né a cedere le opere realizzate ai sensi della presente Convenzione.

**15.3** L'Ente si obbliga altresì a tenere indenni APL e CAL da qualunque danno o disagio ad esso imputabile che possa derivare [alla proprietà autostradale,] alle persone e alle cose, a seguito di incidenti derivanti, dipendenti e/o connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate di sua proprietà ed all'esercizio delle stesse.

#### **ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO**

Le Parti convengono che, in caso di controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, saranno tenute ad esperire, tramite i rispettivi legali rappresentanti, un tentativo di amichevole composizione. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

#### **ARTICOLO 17 – DIVIETO DI CESSIONE – DURATA CONVENZIONE**

**17.1** È vietata la cessione della presente Convenzione e degli eventuali crediti da essa scaturenti.

**17.2** La presente Convenzione avrà durata pari alla Convenzione Unica di cui alla Premessa a).

**17.3** L'Ente prende atto ed accetta che alla scadenza della Convenzione Unica o in caso di anticipata cessazione della stessa, CAL - o eventuale avente causa - subentrerà in luogo di APL in tutti i patti e le condizioni contemplati nella presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 18 – CODICE ETICO**

**18.1** L'Ente dichiara di conoscere ed accettare le norme ed i principi comportamentali contenuti nel codice etico (“**Codice Etico**”) adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet - [www.pedemontana.com](http://www.pedemontana.com) - e di impegnarsi nell'esecuzione della Convenzione al rispetto dello stesso, ivi incluse le norme ed i principi richiamati.

**18.2** La violazione delle norme del Codice Etico da parte dell'Ente costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile. In caso di tale violazione, APL procederà ai sensi dell'art. 1456 del codice

civile e del successivo art. 19 all'immediata risoluzione della presente Convenzione ed all'assunzione delle determinazioni volte alla realizzazione della Misura Compensativa n. 4.

## **ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**19.1** Fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, la presente Convenzione sarà risolta di diritto da APL, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi che costituiranno grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile:

- a) conseguimento da parte dell'Ente di un ritardo, salvo casi di forza maggiore, nella redazione della progettazione delle opere di cui al precedente art. 2, superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 6.1;
- b) conseguimento da parte dell'Ente di un ritardo, salvo casi di forza maggiore, nell'esecuzione della realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 6.1;
- c) violazione da parte dell'Ente del divieto di apportare varianti e/o modifiche alla Misura Compensativa n.4 di cui al precedente art. 9;
- d) violazione da parte dell'Ente del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 15;
- e) violazione da parte dell'Ente del divieto di cessione di cui al precedente art. 17;
- f) violazione da parte dell'Ente delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico di APL;
- g) in tutti gli altri casi, ad esempio, in via analogica, nelle ipotesi individuate dall'art. 108 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in cui il comportamento dell'Ente concretizzi un grave inadempimento alle obbligazioni della Convenzione.

**19.2** Al verificarsi di uno degli inadempimenti di cui al precedente comma 19.1, la Convenzione s'intenderà risolta di diritto non appena APL avrà dichiarato all'Ente, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. APL provvederà, conseguentemente, alla revoca definitiva dell'erogazione del Corrispettivo non ancora versato ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte di APL stessa.

La Concessionaria inoltre provvederà all'assunzione delle determinazioni

volte alla realizzazione della Misura Compensativa n. 4, secondo la propria discrezionalità tecnico-amministrativa e sulla base della sola quota parte di Corrispettivo non erogato e/o recuperato dalle somme già oggetto di erogazione.

## **ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FISCALI**

**20.1** L'Ente si obbliga a provvedere alla registrazione della presente Convenzione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

**20.2** Tutti gli oneri fiscali ed economici derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione sono da ricomprendersi nel budget ambientale di cui alla premessa d).

**20.3** Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.

## **ARTICOLO 21 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II.**

**21.1** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione della presente Convenzione, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

**21.2** I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

**21.3** Le Parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del sopra menzionato decreto legislativo, a loro noti.

## **ARTICOLO 22– ELENCO ALLEGATI**

Si allegano alla presente Convenzione i documenti di seguito indicati che, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante della presente Convenzione e, come tali, devono intendersi quali pattuizioni espresse:

**Allegato 1** Delibera G.C. n. 153 del 06/12/2011;

**Allegato 2** Delibera G.C. n. 142 del 16/12/2014;

**Allegato 3** Progetto Preliminare del 02/10/2014.

Le Parti concordano e danno atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata discussa, negoziata ed esaminata tra le Parti stesse e, pertanto, se del caso, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali.

Assago, li \_\_\_\_\_

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Antonio Di Pietro

Comune di Gorla Maggiore (VA)  
Il Sindaco  
Pietro Zappamiglio